



COMUNE DI GASPERINA
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del 04/11/2022

Oggetto:	<i>Approvazione schema di convenzione per l'autorizzazione all'utilizzo di personale dipendente presso il Comune di San Vito Sullo Ionio ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali 22.1.2004.</i>
-----------------	--

*L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di **novembre** alle ore 12,30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata, con la presenza dei Sigg.:*

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GALLELLO GREGORIO	- Sindaco -	SI	
CAMPO IDA GIOVANNA	- Vice Sindaco -	SI	
GUZZI ANTONIO	- Assessore -	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Gallello Gregorio il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di San Vito Sullo Ionio del 03.11.2022 prot.6021 acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n.7167/2022 avente ad oggetto l'autorizzazione ai sensi del su citato art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, ad utilizzare, per il periodo di un anno, per n. 6 ore settimanali, la dr.ssa Serena Iozzo, Istruttore direttivo Contabile, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Gasperina ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare il comma 1[^] del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita: "*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*"

PRESO ATTO della disponibilità dr.ssa Serena Iozzo, a svolgere attività lavorativa presso il comune di San Vito sullo Ionio;

VISTO lo schema di convenzione allegato, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il predetto atto in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura dell'Ente;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n.267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 165/2001, in particolare l'art. 36, comma 2, l'art. 53, comma 8 e l'art. 92, comma 1;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, la dr.ssa Serena Iozzo, Istruttore direttivo Contabile, Categoria "D" posizione economica D1 dipendente a tempo indeterminato e parziale del comune di Gasperina, per n. 6 ore settimanali da svolgere all'interno del normale orario di lavoro, per il periodo di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione;

DI APPROVARE, a tal fine, apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune di San Vito Sullo Ionio, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione della stessa;

DI DARE ATTO:

- che il dipendente utilizzato verrà incaricato delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;
- che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a tempo determinato;

DI DEMANDARE gli atti consequenziali al responsabile dell'area Finanziaria;

DI TRASMETTERE copia della presente al comune di San Vito Sullo Ionio;

DI DICHIARARE con separata votazione, a voti unanimi favorevoli e palesi, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: Convenzione per l'Utilizzo da parte del Comune di San Vito sullo Ionio di una dipendente del Comune di Gasperina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004.

L'anno 2022 il giorno ____ del mese di _____, con la presente, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di San Vito sullo Ionio (CZ) rappresentato da _____ ;
E

Il Comune di Gasperina (CZ) rappresentato da _____ ;

I quali agiscono nell'interesse esclusivo di detti Comuni

PREMESSO:

- che il comune di San Vito sullo Ionio(CZ) con deliberazione di Giunta comunale n. __ del __/11/2022, esecutiva ed il comune di Gasperina (CZ) con deliberazione di Giunta comunale n. __ del 04/11/2022, esecutiva, hanno stabilito l'utilizzo congiunto, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, dell'Istruttore Direttivo Contabile, dr.ssa Serena Iozzo, dipendente di ruolo del comune di Gasperina, per n. 6 ore settimanali, all'interno del normale orario di lavoro di 18 ore settimanali presso il comune di Gasperina;
- che la dipendente ha dato la propria disponibilità a prestare attività lavorativa presso il comune di San Vito sullo Ionio;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL stipulato il 22/01/2004, l'utilizzo da parte del Comune di San Vito sullo Ionio, di una parte di tempo di lavoro d'obbligo, della dr.ssa Serena Iozzo, dipendente a tempo parziale e indeterminato del comune di Gasperina inquadrata nella Categoria "D" posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, per sopperire alla necessità di carenza di personale presso l'Area Finanziaria del comune di San Vito sullo Ionio.

ART. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione della convenzione e per la durata di 12 mesi, salvo proroga e potrà cessare in qualunque momento per mutuo consenso dichiarato delle due amministrazioni comunali o per il venir meno del consenso del lavoratore interessato.

ART. 3

COMUNE GESTORE

La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al comune di Gasperina che ha disposto l'utilizzo congiunto temporaneo parziale e lo stesso Ente è anche competente all'adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro per tutti gli istituti.

ART. 4

ORARIO DI SERVIZIO

Il dipendente utilizzato, presterà servizio tra i due Comuni con il seguente orario: 12 ore settimanali presso il comune di Gasperina e 6 ore settimanali presso il comune di San Vito sullo Ionio nell'ambito del normale orario di lavoro.

ART. 5

MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO

I Sindaci dei Comuni convenzionati, ai fini di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrare nell'interesse dei servizi e in accordo con il dipendente utilizzato, dovranno concordare l'orario di servizio, fermo restando che complessivamente il numero delle ore, per ciascun Comune dovrà rimanere invariato.

ART. 6

Prestazione attività aggiuntiva oltre il normale orario di lavoro

Per la prestazione dell'attività lavorativa aggiuntiva di n. 6 ore settimanali, oltre le 18 ore d'obbligo prestato presso i due comuni convenzionati, l'articolazione dell'orario di lavoro sarà concordato dal dipendente autorizzato, direttamente con il comune di San Vito sullo Ionio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, l'attività lavorativa del dipendente d.ssa Serena Iozzo, oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro, non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente in favore del comune di San Vito sullo Ionio, dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruiti negli stessi periodi, essendo precluso al comune di San Vito sullo Ionio di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal comune di Gasperina.

ART. 6 (7)

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e rimborso spese spettante al dipendente utilizzato, sono disciplinati dall'art. 14 del CCNL stipulato in data 22/01/2004. Il comune di Gasperina, per l'attività svolta durante l'ordinario orario di lavoro di 18 ore settimanali di cui all'art. 4, assume l'onere di anticipare la retribuzione spettante al dipendente, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, e quant'altro attiene al rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione.

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di posizione organizzativa, attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco del comune di San Vito sullo Ionio, potrà essere riconosciuta la retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuta in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del citato contratto. Al dipendente inoltre sarà corrisposto, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina. Per la prestazione dell'attività lavorativa aggiuntiva di n. 6 ore settimanali, oltre le 18 ore d'obbligo prestato presso i due comuni convenzionati, di cui all'art. 6, al dipendente sarà corrisposto il trattamento economico dovuto in base alla categoria

di appartenenza, direttamente e a cadenza mensile dal comune di San Vito sullo Ionio.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Tutte le spese ad eccezione di quelle relative alle spese di viaggio e delle retribuzioni aggiuntive (posizione e risultato) che restano a carico del comune di San Vito sullo Ionio, saranno ripartite tra i due comuni convenzionati in proporzione alle ore lavorate. Il comune di San Vito sullo Ionio assume l'onere di rimborsare al comune di Gasperina nei trenta giorni successivi alla corresponsione delle competenze dovute al dipendente, la quota parte che dovrà essere rendicontata dal comune di Gasperina. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9

FORME DI CONSULTAZIONE

I due Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul rapporto disciplinato dalla presente convenzione provvederanno a convocare apposite riunioni con i rappresentanti degli Enti contraenti.

ART.10

INCOMPATIBILITA'

Le parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, ne situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione;

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI GASPERINA:

PER IL COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

Per espressa accettazione
La Dipendente autorizzata
Dr.ssa Serena Iozzo



COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *“Approvazione schema di convenzione per l'autorizzazione all'utilizzo di personale dipendente presso il Comune di San Vito Sullo Ionio ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali 22.1.2004.”* **esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.**

Gasperina, lì 04.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Serena Iozzo

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Gallelo Gregorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con prot. n° 7213 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T. U.

Gasperina 07 NOV. 2022



IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Gesino Iannoni

Ai sensi dell'art. 18 del D.

P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è

conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Gasperina 07 NOV. 2022



IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
Dott. Gesino Iannoni

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.lgs. n. 267/2000);



Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Gasperina 07 NOV. 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati